



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO N. 75 DEL 24/07/2026

OGGETTO:

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE UNITA' ARMADIO SERVER E GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO LA SEDE VILLA VIRGINIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA HOBBY PC DI ANDREA VIETTI [ART.50, COMMA 1 LETT. b) D.LGS 36/2023 e s.m.i.]
CIG: BC82BC64BF**

L' anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

RAVVISATA l'esigenza di garantire una maggiore protezione e sicurezza di tutte le apparecchiature informatiche e i collegamenti di connettività presenti nella sala server presso la sede di Villa Virginia a servizio degli uffici dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e del Gal Terre del Sesia;

VISTO l'allegato preventivo che prevede l'installazione di due armadi, così da garantire l'accesso ai soli autorizzati e consentire una gestione ordinata, sicura e funzionale dei cavi e delle unità server.

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

VISTO:

- che da trattativa ODA n.1638864 su piattaforma MEPA Consip l'operatore economico Hobby Pc di Vietti Andrea, con sede in via IV novembre 7, 28075, Grignasco (NO) P.I. 02283870034 ha fornito preventivo di spesa per la fornitura sopra richiamata:
 - DUE UNITA' ARMADIO SERVER RACK 19" 42 U € 2.900,00 + IVA
 - GRUPPO DI CONTINUITA' PER ARMADIO SERVER € 1.160,00 + IVA
 con importo complessivo di € 4.060,00 oltre IVA;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la fornitura;
- sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01 è H011;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondo Regionale per la Montagna L.R. 14/2019 annualità 2025;

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico Hobby Pc di Vietti Andrea, con sede in via IV novembre 7, 28075, Grignasco (NO) P.I. 02283870034 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 02/07/2026 prot. INPS_51415112;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO di applicare il Regolamento Unionale per la disciplina degli affidamenti diretti, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 27/11/2025, ai sensi degli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 mediante sorteggio a campione del 5% degli affidamenti diretti effettuati nel trimestre precedente;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è **BC82BC64BF**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

- la Deliberazione di Giunta dell'Ente n. 118 del 22/12/2025 con cui si è approvato il PEG 2026/2028;

DETERMINA

1) **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Hobby Pc di Vietti Andrea, con sede in via IV novembre 7, 28075, Grignasco (NO) P.I. 02283870034 la fornitura di n.2 Unità Server Rack 19" 42U e n.1 Gruppo di Continuità per armadio server e la relativa installazione presso gli Uffici di Villa Virginia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. tramite MEPA ODA n.1638864;

3) **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire: fornitura di armadi e gruppo di continuità server;

b) oggetto del contratto: Fornitura di armadi e gruppo di continuità server;

c) forma del contratto: Lettera contratto secondo l'uso commerciale ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;

d) clausole essenziali: vincibili dalla lettera contratto secondo l'uso commerciale ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;

4) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 4.060,00 oltre IVA, nella misura di legge;

5) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **4.953,20** IVA compresa imputandola al Cap. 2026 rr.pp. come seguente tabella:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC82BC64BF	AGRARIO - TECNICO - TERRITORIO - AMBIENTE	2025	888 / 3	09022	9090	2026	1	U.2.05.9 9.99.999	4.953,20

- 6) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 9) **CHE L'ENTE**, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica all'operatore economico i seguenti codici:
- il n. di CIG è **BC82BC64BF**;
 - Dati per emissione fattura elettronica: PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it;
 - Codice Univoco Ufficio: UFOTMG
 - Codice Fiscale: 82003830021
- 10) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Conti Maria Sofia;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- 12) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 13) **DI TRASMETTERE** al Gal Terre del Sesia i provvedimenti relativi all'impegno e alla liquidazione e al pagamento delle fatture per l'erogazione del contributo pari ad euro 1.000,00 per il sostegno dei costi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/04/2026;

14) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) 1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecniche amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. (omissis)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Firmato Digitalmente**